

Notifica

(secondo l'art. 36 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; PA; RS 172.021)

Campione Vision Srl

- amministratore unico e socio unico: sig. *Taddei Davide*, nato il 16 settembre 1965 a Sorengo,
- ultimo domicilio noto della ditta: Corso Italia 17, 22060 Campione d'Italia, Italia
- ultimo domicilio noto dell'amministratore unico: Piazza Milano, 22060 Campione d'Italia, Italia
- entrambi i soggetti sono sprovvisti di un domicilio di recapito in Svizzera.

A seguito di un'inchiesta penale doganale condotta dalla Sezione antifrode doganale di Lugano, è stato evidenziato che la ditta Campione Vision Srl, nella persona del sig. Davide Taddei, amministratore unico e socio unico, ha immesso nel territorio doganale svizzero, un torpedone Kaessbohrer Setra, telaio n. WKK31200001030051 e un torpedone Neoplan Starliner, telaio n. WAG205166YSH30300, senza dichiararli alle autorità doganali.

L'8 aprile 2011 è stata allestita a nome della Campione Vision Srl una decisione di riscossione posticipata nella quale veniva richiesto il pagamento di un importo pari a CHF 24 547.05 (dazio doganale CHF 19 260.50; IVA CHF 5286.55), dovuti in funzione delle infrazioni accertate in sede d'inchiesta alla legge sulle dogane del 18 maggio 2005 (LD; RS 631.0), alla legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (vLIVA; RU 2000 1300) nonché alla legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20).

Inoltre è stato richiesto il pagamento dell'interesse di mora per un ammontare di CHF 1118.25, calcolato sino all'8 aprile 2011.

Il totale complessivo dovuto ammonta a CHF 25 665.30.

Secondo l'articolo 74 LD in combinato disposto con l'articolo 57 LIVA, se l'obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito a partire dall'esigibilità è riscosso un interesse di mora del 5 per cento sino al 31 dicembre 2009 e del 4,5 per cento dal 1° gennaio 2010.

In linea di massima, l'obbligo di pagare l'interesse di mora inizia con il sorgere dell'obbligazione doganale a tenore dell'articolo 69 LD, rispettivamente, secondo le disposizioni previste all'articolo 186 dell'ordinanza sulle dogane del 1° novembre 2006 (OD; RS 631.01). Esso termina al momento del pagamento del debito doganale.

L'interesse di mora non viene riscosso per il periodo tra la data dell'allestimento della decisione sull'obbligo di pagamento, ovvero il 8 aprile 2011 ed il versamento entro i termini. Per contro, l'obbligo di pagare l'interesse di mora sussiste se il pagamento non è effettuato entro i termini.

Infine vi rendiamo attenti che, a tenore dell'articolo 186 capoverso 2 OD, l'obbligo di pagare gli interessi di mora sussiste anche durante una procedura di ricorso ed in caso di pagamento rateale.

In base all'articolo 12 capoverso 2 della Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) in combinato disposto con l'articolo 70 LD, l'articolo 75 della vLIVA e gli articoli 50–52 e 54–56 LIVA, siete personalmente obbligati al pagamento della somma suindicata.

Favorite versare detto importo alle seguenti coordinate bancarie

Conto bancario: Banca dello Stato del Cantone Ticino, 6900 Lugano
Per: Confederazione Svizzera, Direzione delle dogane IV. Circ.
6901 Lugano
Iban: CH33 0076 4466 5345 C000 C
SWIFT: BSCT CH 22 xxx
Rif. al dossier: 64.4.48010.130.10

entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione sarà cresciuta in giudicato.

Questa decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla pubblicazione, presentando ricorso per scritto all'Amministrazione federale delle dogane AFD, Direzione generale delle dogane, 3003 Berna. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, la firma del ricorrente e l'indicazione dei mezzi di prova, che devono essere allegati qualora in possesso del ricorrente.

Qualora intendeste esercitare i vostri diritti di parte nel presente procedimento dovette eleggere un domicilio di recapito in Svizzera (art. 11b PA).

Se non è interposto ricorso entro il suddetto termine, la decisione sarà considerata cresciuta in giudicato e quindi esecutoria (art. 39 PA).

A pagamento avvenuto trasmetteremo la relativa quietanza oltre ai due rapporti di perizia (modulo 13.20 A) muniti dei relativi numeri di matricola.

Osservazioni:

Il signor Taddei Davide è stato dichiarato solidalmente responsabile al pagamento dell'intero importo. I tributi sono dovuti una sola volta.

30 agosto 2011

Direzione di Circondario delle Dogane Lugano